

N. R.G. 2018/2414



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **2414/2018** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. Tiziana Pedonese e dell'avv. elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv. Tiziana Pedonese;

CUI05CO7UG

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di FIRENZE

RESISTENTE CONTUMACE

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

INTERVENUTO

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

dott. Luca Minniti	Presidente
dott. ssa Caterina Condò	Giudice
dott.ssa Federica Samà	Giudice Relatore

Riunito in camera di consiglio,
visto l'art. 35 bis Dlgs 25/2008;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 27 Gennaio 2018 da [REDACTED] nei confronti del provvedimento emesso in data 19 ottobre 2017 e notificato in data 29 dicembre 2017 con il quale la commissione per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze ha respinto la sua domanda di protezione internazionale.

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e svolgimento del processo

Il signor [REDACTED] ha dichiarato: che il nome esatto della madre era [REDACTED], che il nome del padre era [REDACTED] che era cittadino della Costa d'Avorio; che era nato a Kalakala, vicino alla città di Ferkessedougou, nella regione di Tchologol, nel nord del paese; che aveva sempre vissuto a Kalakala; che aveva studiato per sei anni, che aveva lavorato come agricoltore con il marito della madre; che era di etnia palaka e di religione musulmana; che il padre era deceduto in Libia, che la madre era ancora in vita; che aveva avuto dei fratellastri; che i genitori erano separati e che la madre si era sposata con un altro uomo, da cui aveva avuto tre figli, che il padre, autista, era andato in Libia nel gennaio 2010 e che il ricorrente era andato a vivere dalla madre; che aveva dovuto lavorare con il mio patrigno come agricoltore; che il padre era stato in disaccordo perché il figlio era troppo piccolo per lavorare; che erano sorti dei litigi tra la madre ed il patrigno, che il padre aveva chiamato un suo amico per prendere il figlio e portarlo da lui in Libia che questo era successo nell'aprile del 2011; che al tempo il padre era stato in Libia circa un anno; che il padre aveva lavorato come autista, che il figlio, molto piccolo, non aveva potuto uscire di casa perché era troppo pericoloso, che aveva passato il tempo in un negozio di sartoria gestito da dei ragazzi maliani; che nella notte del 10 giugno 2015 avevano subito una aggressione in casa, tre uomini erano entrati nella loro abitazione armati e ne era nata una colluttazione in cui il padre era rimasto ucciso; che il ricorrente era stato picchiato, e che il dito mignolo della mano destra era deformato a causa delle percosse ricevute; che questo episodio era accaduto a Saba, dove vi era rimasto un mese lavorando come manovale al supermercato, scaricando le merci, che in quel mese aveva vissuto con i ragazzi maliani; che aveva lasciato Saba nel 2016 ed era andato alla volta di Tripoli, dove era rimasto sette mesi; che aveva deciso di partire per l'Italia perché la situazione si era fatta pericolosa; che aveva paura a tornare in Costa d'Avorio perché aveva solo sua madre, non aveva più un padre che lo potesse proteggere dal patrigno.

2. Motivi del diniego

La commissione territoriale ha negato la protezione ritenendo che il narrato appariva coerente e relativo ad una situazione familiare del richiedente e, in particolare, alle conseguenze della separazione tra i suoi genitori ed all'atteggiamento del patrigno nei suoi confronti e non parevano emergere dallo stesso i presupposti per il riconoscimento di forme di protezione internazionale, né gravi motivi di carattere umanitario.

3. Motivi del ricorso

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente ha allegato un fatto nuovo, ovvero che il ricorrente era stato testimone, in tenera età, del cd. Massacro di Duekoue, avvenuto tra il 27 e i 29 marzo del 2011 all'interno del contesto della crisi ivoriana del 2010-2011 causò la morte di più di 800 persone, perché si era trovato in visita dalla zia.

Ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, la difesa del ricorrente valorizza la condizione di sfruttamento lavorativo cui era stato sottoposto il ricorrente da bambino: “... il piccolo Lamine è costretto dal patrigno a lavorare nei campi, sono gli anni tra il 2010 ed il 2011. Il patrigno addirittura lo ritira da scuola perché i soldi sono pochi e quindi anche lui, pur essendo poco più di un bambino, deve contribuire con il suo lavoro. La Costa d’Avorio, lo si anticipa sin d’ora, ha introdotto l’obbligo scolastico sino ai 16 anni solo nel 2015 (e a partire dall’anno scolastico successivo), si veda al riguardo https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Cote_dIvoire_2015_COAR.pdf”.

Infine, la difesa di parte ricorrente rappresenta la vulnerabilità del predetto: si tratta di una persona che è arrivata in Italia appena maggiorenne e per il quale è stato accertato che ha subito forme gravi di violenza psicologica e fisica.; che ha perso ogni contatto con il paese di origine.

In relazione ai fatti come sopra rappresentati, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale:

- 1) 1) il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra;
- 2) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. 251/2007;
- 3) il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

È stata fissata udienza ex art. 35 bis co 11 Dlgs 25/2008 e, nel corso dell’audizione dinanzi al giudice delegato dal collegio, audizione analitica e articolata, il richiedente ha riferito quanto segue:

[REDACTED], nato in Costa d’Avorio il 2.3.1998

D. conferma quanto dichiarato davanti alla commissione?

R. si confermo.

D. dove è nato e dove ha vissuto?

R. sono nato a Kalakala in Costa d’Avorio.

D. quando lavorava nei campi, cosa faceva?

R. ho iniziato a lavorare da piccolo con il mio patrigno. Coltivavamo anacardi e mais.

D. la trattava bene il suo patrigno?

R. no lui era cattivo, mi diceva di andare al campo, ma ero troppo piccolo , avevo dodici anni. Usava violenza contro di me, mi picchiava. Mio padre era in disaccordo, non voleva che iio lavorassi. Ero troppo piccolo secondo lui.

D. lei andava da sua zia a Douane?

R. mio padre aveva una sorella a Duekoue, lui mi aveva mandato da lei e c’era la guerra e c’erano i cani che mangiavano un uomo. Appena riferito a mio padre, lui mi ha portato in Libia con lui. Era il 2010. Era una guerra civile ho visto tanti morti.

D. quando è andato in Libia?

R. nell’aprile 2011.

D. quando è partito per l’Italia?

R. sono arrivato il 28 agosto 2016 in Sicilia.

D. cosa è successo in Libia?

R. mio padre lavorava come autista. Una notte tre ragazzi sono entrati in casa, hanno chiesto i soldi. E hanno ucciso mio padre e mi hanno picchiato, mi hanno fatto male qui. Poi sono andato a Tripoli, facevo aiuto muratore e lavoravo al supermercato, caricavo e scaricavo merce.

Il giudice dà atto che il ricorrente mostra il dito della mano destra deformato.

D. dove vive ora in Italia?

R. vivo a Piazza Al Serchio, in un centro di accoglienza.

D. cosa fa? Lavora?

R. ho fatto la scuola a livello A1, ho fatto una formazione di meccanico, adesso frequento la terza media, ho fatto l'esame ieri e sono passato. Ho fatto la scuola guida e devo sostenere l'esame per la patente.

D. cosa teme in caso di rientro in Costa d'Avorio?

R. io non posso tornare perché il mio paese mia madre e mio patrigno non mi hanno protetto, ho visto tanti morti laggiù. ho chiamato mia madre qualche volta.

In giudizio il ricorrente ha prodotto: relazione di cinque cittadini, che rappresentano il loro aiuto nell'integrazione del ricorrente; autocertificazione di iscrizione ad un corso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana; attestato di svolgimento di lavori socialmente utili, comune di Piazza Al Serchio; domanda di iscrizione al corso di lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche; domanda di iscrizione al corso fabbricazione e trasformazione della pasta/carta; certificato di competenze rilasciato al ricorrente da Formetica, il 1 ottobre 2018 e relativa dichiarazione di esito positivo della qualifica di "addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche"; contratto di lavoro a tempo determinato G.S.I. Security group (26.10.2018-6.11.2018); certificato di lingua italiana livello A1; certificato di ammissione all'esame di stato; attestato di frequenza al corso di teoria per il conseguimento della patente B; relazione del responsabile del centro di accoglienza ove è ospitato.

La Commissione non si è costituita nel presente giudizio.

Il Pm non è intervenuto, sebbene ritualmente citato.

Motivi della decisione

1. Valutazione di credibilità del ricorrente.

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al

momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità. In particolare, le circostanze affermate dal richiedente prive di riscontri probatori sono considerate veritiere quando:

«a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo (il legislatore dell'Unione europea utilizza l'espressione «sinceri sforzi» (art. 4, par. 5, lett. a), dir. 2011/95/UE del 13.12.2011) per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla¹;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale»².

Se alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 le dichiarazioni appaiono attendibili, il Giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio acquisendo “*anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente*” per integrare il quadro probatorio prospettato dal medesimo (art. 27, co 1 bis d.lgs. 28.9.2008, n. 25).³ Sulla valutazione di credibilità del ricorrente si veda da ultimo Cass. n. 26921/2017 che stigmatizza il fatto di “*accendere i riflettori sulle imprecisioni del racconto del richiedente la protezione, senza tuttavia valutare le difficili condizioni personali in cui egli si trovava al momento della narrazione*”.

In sostanza la regola di giudizio applicabile ai procedimenti di protezione internazionale, desumibile dalle fonti citate, è ‘*in dubio pro actore*’. Il dovere di cooperazione del giudice si collega alla necessità di fornire quella tutela effettiva prevista dall'art. 6 e art. 13 CEDU, art. 47 Carta di Nizza, necessità ribadita, per la materia della protezione internazionale, dall'art. 46, par. 1 della direttiva 2013/32/UE⁴.

Nel caso di specie, il racconto del ricorrente appare credibile in quanto dettagliato e coerente. Invero, il ricorrente in udienza ha confermato e integrato il suo racconto senza entrare in contraddizione.

Le COI

Occorre rilevare che, con riguardo alla situazione di stabilità politica della Costa d'Avorio, le più aggiornate informazioni relative al Paese d'origine (“*Country of Origin Information*”, C.O.I) certificano che non risultano attualmente sussistere minacce gravi ed individuali alla vita o all'

¹ Va ricordato che «Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente» (art. 8, co. 3, d.lgs.28.1.2008, n. 25)

² Art. 3, co. 5, d.lgs. 19.11.2007, n. 251, di attuazione della dir. 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

³ Sul potere –dovere di indagine dell'esaminatore vedi Cass. 24.9.2012, n. 16221; Cass 16202 2012; 10202 del 2011).

⁴ La direttiva 2005/85/CE, in particolare, nel tracciare la tutela minima che gli Stati membri sono tenuti a garantire ai richiedenti la protezione internazionale presenti sul proprio territorio, al considerando n. 27 afferma che “è un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato siano soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice a norma dell'articolo 234 del trattato”.

integrità dei civili, derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il presidente in carica, Alassane Ouattara, eletto per la prima volta nel novembre 2010, è stato confermato alle ultime elezioni svoltesi nell'ottobre 2015, ritenute sostanzialmente corrette e pacifiche dagli osservatori internazionali. Può ritenersi, quindi, superata la crisi del 2010-2011 dovuta al mancato riconoscimento della vittoria elettorale di Ouattara, sostenuto dal partito RDR, da parte degli attivisti del partito FPI, sostenitore dell'ex presidente Gbagbo.

L'attuale situazione del paese, come descritta dalle organizzazioni internazionali, mostra, da un lato, il malcontento di una parte dell'esercito, nel quale sono stati arruolati molti appartenenti alle milizie ribelli, costituite in gran parte dai sostenitori dell'ex presidente Gbagbo (come risulta dal documento dell'IRIN del giugno 2017 - Sporadic violence and presidential tussle put Côte d'Ivoire's hard-won security at risk (<http://www.refworld.org/docid/59759ff24.html>) per rivendicazioni di natura economica (in particolare per il mancato versamento degli indennizzi promessi in cambio della rinuncia alla lotta armata), e, dall'altro, la sostanziale riappacificazione del paese che ha condotto, il 30 giugno 2017, alla fine della Missione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI). Infatti, i responsabili della missione di pace hanno riconosciuto la conseguita capacità delle autorità ivoriane di proteggere i propri cittadini, ribadendo, però, la necessità di riformare il settore della difesa.

Il rapporto di Amnesty del 2018 (<http://www.refworld.org/docid/5a61ee84a.html>) ha, inoltre, segnalato che a gennaio il presidente Alassane Ouattara ha promulgato una nuova Costituzione, che istituisce la carica di vice presidente e una seconda camera legislativa; che, nel corso del 2017, il numero degli arresti arbitrari e dei maltrattamenti dei detenuti era notevolmente diminuito, malgrado permanga una generalizzata impunità per gli autori degli abusi; che *“La Corte penale internazionale (ICC) ha proseguito il processo contro l'ex presidente Gbagbo e Charles Blé Goudé, ex ministro della gioventù e leader di una milizia pro-Gbagbo, e sta anche indagando sui crimini commessi dalle forze filo-Ouattara durante la crisi del 2010-11”*.

Infine, il governo ha adottato un decreto di attuazione di una legge, approvata tre anni fa, di tutela dei diritti umani ed il Paese è, attualmente, membro eletto per il biennio 2018/2019 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tale circostanza mostra la propensione del governo di attivarsi per superare la precedente situazione di insicurezza, caratterizzata da una generale violazione dei diritti umani, dei quali si sta reintroducendo una forte tutela e garanzia per mezzo di riforme governative.

2. Sul riconoscimento dello status di rifugiato

In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25/2008, in attuazione dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L. 95/70 e della direttiva 2005/85/CE, va riconosciuto lo *status* di <<rifugiato>> al cittadino di un paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguito per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno ferme le cause di esclusione previste dall'art. 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Nel caso di specie, i fatti rappresentati dal ricorrente, pur tenendo conto dei principi di cooperazione e di attenuazione dell'onere della prova che vengono in considerazione, non sono rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato.

3. Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del D.Lgs. 251/2007 lo *status* di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, a nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D.Lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese⁵.

Nel caso si specie, tali ipotesi devono escludersi avuto riguardo sia alla condizione soggettiva del ricorrente, sia a quella del paese di origine del medesimo, ove non sussiste un conflitto interno od una situazione di violenza generalizzata che consenta la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art 14 lettera c) D.Lgs n. 251/2007.

Non sussiste più l'attualità del pericolo di danno grave alla luce del fatto che il ricorrente è ormai lontano da tempo dal suo paese, ovvero dal 2011.

4. Sulla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 10 della Costituzione e degli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, D.Lgs. n. 286/1998

Da ultimo, l'indagine va condotta in ordine alla sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, tali da giustificare - sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma D. Lgs. n. 286/1998 – il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ai sensi dell'art. 5, co. 6, del D.lgs. 286/1998: *“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”*.

4.1 Efficacia intertemporale del d.l. n. 113/2018.

⁵ Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Deve preliminarmente essere valutata la questione dell'efficacia del d.l. n. 113/2018 entrato in vigore in data 5 ottobre 2018. Tale normativa, all'art 1 co. 1 lett b) n. 2), abroga la previsione della protezione umanitaria di cui all'art 5, co. 6, D.lgs 286/98⁶, eliminando dalla disposizione complessiva la clausola di salvaguardia relativa ai «seri motivi» di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».

Il giudice ritiene che tale normativa non sia retroattiva per le seguenti ragioni:

a) L'art 11 delle disposizioni preliminari al codice civile prevede che «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Il principio d'irretroattività della legge esclude che una norma giuridica possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore. Tale principio infatti comporta che la norma sopravvenuta sia inapplicabile, «*oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del progresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso*» (cfr. Cass. civ., sez. I, 14-02-2017, n. 3845).

b) Nel caso di specie, si tratta di norme di carattere sostanziale, in quanto incidono su status e diritti. In particolare, il diritto d'asilo ex art. 10, co. 3 Cost. secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, è oggi «interamente attuato e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti di protezione, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 251 del 2007 (adottato in attuazione della direttiva 2004/83/CE) e dell'art. 5, co 6 del TU approvato con d.lgs. 286 del 1998, si ché non si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della norma costituzionale» (Cass. n. 10686/2012, n. 16362/2016, n. 28015/2017). Il «diritto di asilo» dunque è oggi interamente regolato, attraverso la previsione dei tre istituti di natura sostanziale di diritti fondamentali costituiti dallo status di «rifugiato», dalla «protezione sussidiaria» e dal diritto al rilascio di un «permesso umanitario», ex 'art. 5, c. 6, del T.U. Immigrazione (in tal senso anche Cass. pen. dicembre 2014 (ud. maggio 2014).

c)Va considerato inoltre che si tratta di status e diritti che vengono dichiarati e non costituiti dalle autorità preposte alla decisione. Si veda al riguardo, Cass. sez. un., n. 19393/2009: la corte argomenta per l'identità della natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto d'asilo e dello status di rifugiato e ribadisce la natura dichiarativa del provvedimento giurisdizionale che li riconoscono. In particolare, i «seri motivi» di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (v. art. 5, comma 6 d. lgs 286/1998), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass., sez. un., n. 19393/2009 e Cass., sez. un., n. 5059/2017) sono posti al fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale. In particolare, Cass., sez. un., 19393/2009, par. 3 (citata da Cass. sez. un., n. 4455/2018) chiarisce che «'Il quadro normativo di riferimento infatti deve essere integrato anche con le norme costituzionali e internazionali alle quali, peraltro, fa espresso rinvio l' art. 5, 6^o comma d. lgs. n. 286/1998 e pertanto, tenendo presenti, da un lato, gli articoli 2 e 10, 3^o comma cost. e dall' altro, la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951,

⁶ Art 5 co 6 d. lgs 286/1998: «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfa le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».

sullo statuto dei rifugiati, resa esecutiva con legge n. 722 del 1954 e il protocollo di New York del 31 gennaio 1967, nonché l' art. 3 della convenzione europea dei diritti dell' uomo, che, nell' interpretazione datane dalla corte europea dei diritti dell' uomo impone agli Stati di offrire protezione agli stranieri che , se allontanati nei paesi d' origine, potrebbero essere sottoposti a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti, senza possibilità di bilanciare il diritto dello straniero con altri interessi, pur meritevoli di tutela, configgenti e quindi senza che sia possibile che tale obbligo subisca deroghe, sia pure per esigenze di sicurezza dello Stato''.

d) Nel d.l. n. 113/2018 manca una espressa previsione di retroattività.

e) Infine, si ricordano i precedenti dei giudici di merito che si sono già pronunciati per la non retroattività della nuova normativa: si veda, Trib. Firenze, 18.10.2018, rg. 967/2017, est. Carvisiglia; 17.10.2018, rg. 10044/2016, est. Tassone; 16.10.,2018, rg. 2514/2017, est. Condò; 14.10.2018, rg. 1866/2016; est. Anselmo; 24.10.2018, est. Minniti. Nello stesso senso si veda Trib Palermo, 8.10.2018, rg. 599/2016, est. Fiorani; Trib Trento, 19.10.2018, rg. n. 1086/2018, est. Alinari.

Tali argomentazioni sono ora avallate dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 4890/2019 del 19 febbraio 2019.

Alla luce degli elementi indicati deve ritenersi che la novella si applichi solo alle fattispecie verificatesi successivamente alla sua entrata in vigore e pertanto non possa trovare applicazione al caso di specie perché ricorrente è entrato in Italia il 2 settembre del 2016 e ha presentato domanda successivamente (vedi delibera della CT).

4.2. Nel merito della domanda.

In base a quanto osservato si procede all'esame della domanda tenendo conto del quadro normativo preesistente rispetto al d.l.n. 113/2018.

In merito alla protezione umanitaria, la Corte di Cassazione ha affermato che: *“secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286/1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato Italia”* (cfr. Cass. sentenza n. 22111/ 2014).

Vanno quindi esaminati i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza.

Recentemente, la Corte di Cassazione, ha pronunciato un'importante sentenza (n. 4455 del 2018) che delinea la natura della protezione umanitaria. La sentenza ricorda innanzi tutto che: *“I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa dal legislatore così che costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accumulati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità, attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernete diritti umani fondamentali protetti a livello Costituzionale e internazionale (Cass. Sez. Un. n. 1393/2009, par. III)”*.

La pronuncia ritiene che il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria, non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che *può* concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale. La tutela è funzionale per proteggere il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto idoneo a costituire una significativa e violazione dei suoi diritti inviolabili.

Per valutare la lesione dell'art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare) occorre partire dalla *“situazione oggettiva del paese d'origine del richiedente, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza”*. La condizione di vulnerabilità, secondo la S.C, può, tuttavia, avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromesse le esigenze di sostentamento e raggiungimento degli standard minimi per un'esistenza dignitosa. La vulnerabilità può essere inoltre la conseguenza di un'esposizione seria al diritto alla salute oppure può essere conseguenza di una situazione politica, economica molto grave con aspetti di impoverimento radicale, o anche discendere da una situazione geopolitica che non offre garanzie di vita all'interno del paese d'origine (siccità, carestie, situazioni di povertà inemendabili). Il raggiungimento di un livello di integrazione sociale nel paese d'accoglienza, secondo la S.C, può costituire un elemento di valutazione comparativa al fine di verificare una delle variabili rilevanti della vulnerabilità ma non esaurisce il contenuto.

La valutazione della vulnerabilità deve essere individuale, caso per caso, e la Corte evidenzia, a tal riguardo, il dovere del giudice di integrazione istruttoria officiosa.

La Corte ha quindi, in conclusione, espresso il seguente principio di diritto: *“Il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dall'art. 5 co. 6°; art. 19 co. II° t.u N. 286/1998 E Dlgs n. 251/2007 art. 32, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l'esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”*.

Nel caso di specie, il ricorso è fondato e va accolto.

Il Collegio ritiene sussistere, nel caso in esame, una condizione di vulnerabilità dettata dalla giovane età, dal radicale sradicamento del ricorrente dalla Costa d'Avorio proprio paese di origine, nonché dall'assenza di legami familiari significativi. Invero, sebbene nel paese di origine sia ancora presente la madre del ricorrente, questi ha lasciato il paese nel 2011 ad appena 13 anni: il padre, trasferitosi per lavoro in Libia, lo aveva portato con sé affinché il figlio non fosse sottoposto a maltrattamenti da parte del secondo marito della madre.

Il ricorrente è inoltre transitato nel territorio libico, ove ha vissuto con il padre dall'aprile 2011 e dove è stato testimone dell'aggressione e omicidio del padre ad opera di una banda criminale: è ampiamente noto che in Libia sussista una situazione di violenza indiscriminata, che interessa l'area sin dalla caduta del regime di Gheddafi, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica e le bande presenti nel paese, specie operanti nelle zone di transito, e che la situazione si stia ulteriormente aggravando.

Come si legge dal rapporto Amnesty international del 2016/2017, relativo all'anno di transito del ricorrente in Libia: *“sia le forze affiliate ai due governi rivali sia le milizie ed altri gruppi armati hanno commesso nell'impunità gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e delle*

norme internazionali sui diritti umani. Tutte le parti in conflitto hanno compiuto attacchi indiscriminati e colpito deliberatamente i civili, costringendo migliaia di persone allo sfollamento interno e provocando una vera e propria crisi umanitaria. Migliaia di detenuti sono rimasti reclusi senza processo, in assenza di un sistema giudiziario funzionante, che dia luogo, dunque, ad un equo processo, ed in un contesto in cui la tortura e altri maltrattamenti erano diffusi. I gruppi armati compreso l'autoproclamato Stato islamico (IS) hanno rapito, detenuto ed ucciso i civili e hanno gravemente limitato i diritti alla libertà di espressione e di riunione". È indubbio, inoltre, che i trattamenti violenti, inumani e degradanti sono altresì subiti dagli stranieri in transito dalla Libia, che imprigionati in campi di detenzione subiscono violenza, fisica e verbale, tortura, maltrattamenti, malnutrizione, scarsa igiene, che inevitabilmente si ripercuotono sulla personalità del rifugiato, il quale, pertanto, arrivato in Italia si trova in una condizione di particolare vulnerabilità. Nel citato rapporto Amnesty international si legge, infatti, che "rifugiati e migranti sono stati vittime di gravi abusi da parte di gruppi armati, contrabbandieri e trafficanti di esseri umani, oltre che delle guardie dei centri di detenzione amministrati dalle autorità governative. La legislazione libica continuava a considerare reato l'ingresso, l'abbandono o la permanenza irregolare nel paese da parte di cittadini stranieri. Molti migranti irregolari, o sospettati di esserlo, e richiedenti asilo sono stati prelevati ai posti di blocco e nel corso di irruzioni all'interno di abitazioni o sono stati denunciati alle autorità dai loro datori di lavoro. Migliaia sono rimasti trattenuti presso le strutture del dipartimento di lotta alla immigrazione irregolare in stato di detenzione indefinita in attesa di espulsione. Sebbene queste strutture dipendessero ufficialmente dal ministero dell'Interno erano spesso gestite dai gruppi armati che operavano fuori da un effettivo controllo. In queste strutture erano tenuti in condizioni squallide e sottoposti a tortura e altri maltrattamenti da parte delle guardie, compresi pestaggi, spartorie, sfruttamento e violenza sessuale".

Va infine considerata, nel complesso degli elementi indicati, anche la buona integrazione sociale avviata in Italia, come dimostrato dalla produzione documentale in atti.

Il ricorrente ha frequentato il corso di lingua italiana livello A1, ha frequentato le scuole medie per adulti. Gli sforzi profusi nell'apprendimento hanno portato ad una conoscenza elevata della lingua italiana, come è emerso in sede di audizione. Inoltre il sig. [REDACTED] ha partecipato a corsi di formazione. Infine, ha prestato attività lavorativa nell'ottobre 2018 con contratto di lavoro a tempo determinato.

5. Sulle spese di lite

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano integralmente compensate, tenendo conto del fatto che la protezione umanitaria è stata riconosciuta anche in base a profili di integrazione verificatesi successivamente all'audizione davanti alla Commissione territoriale

PQM

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto, riconosce a [REDACTED] il diritto alla protezione umanitaria ex art. 5, comma, 6 d.lgs. 286/1998 nella previgente formulazione;

2)Dispone che il Questore competente rilasci il permesso di soggiorno per motivi umanitari con la dicitura “casi speciali” di cui all’art. 1 co.9 del DI 113/2018 convertito in legge con legge n.132/2018;

3)Compensa le spese di lite ;

4)Provvede con separato decreto ai sensi dell’art. 82 e dell’art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.

Si comunichi al ricorrente, al Ministero dell’Interno presso la Commissione Territoriale di Firenze, nonché al P.M.

Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2019

Il Presidente

dott. Luca Minniti